

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001056/2014 - 03-02-2014**  
**alla Commissione**  
Articolo 117 del regolamento  
**Mara Bizzotto (EFD)**

Oggetto: Contrasto ai fenomeni di contraffazione alimentare e "Italian sounding": precisazioni sulla creazione del nuovo registro per la tutela delle indicazioni geografiche

In riferimento alla risposta all'interrogazione E-013294/2013 "Contrasto ai fenomeni di contraffazione alimentare e "Italian sounding", la Commissione afferma che "l'UE si impegna a migliorare la tutela delle indicazioni geografiche attraverso la creazione di un registro multilaterale giuridicamente vincolante in grado di facilitarne la tutela, ampliando inoltre l'ulteriore tutela attualmente disponibile solo per le indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici nell'ambito dell'accordo TRIPS (vale a dire, la tutela oggettiva indipendente dal fatto che il pubblico sia o meno indotto in errore sull'origine geografica del prodotto) alle indicazioni geografiche per tutti i prodotti".

La Commissione può indicare:

1. a che punto è la creazione del citato registro?
2. In quale modo la normativa tutelerà le indicazioni geografiche?
3. Se il registro riguarderà sia prodotti IGP che DOP?
4. Quali paesi riguarderà l'ambito di azione di questo registro?

IT  
E-001056/2014  
Risposta di Karel De Gucht  
a nome della Commissione  
(25.3.2014)

1. Negoziati intensivi per la costituzione del registro multilaterale sulle indicazioni geografiche si sono svolti nella sessione speciale del Consiglio TRIPS (Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) svoltasi nel 2011 presso l'OMC. Questi negoziati sono culminati in un progetto composito di testo di negoziato in cui sono registrate le posizioni rispettive dei membri dell'OMC. Questo è stato un soggetto contenzioso dell'agenda di Doha. Non essendosi registrati da diversi anni progressi sostanziali, questa questione estremamente importante per l'UE dovrà rientrare nell'agenda Post-Bali (9<sup>a</sup> Conferenza ministeriale dell'OMC nel 2013) dell'OMC.
2. Secondo la proposta dell'UE e i relativi allegati il segretariato dell'OMC dovrebbe iscrivere nel registro l'indicazione geografica notificata. Ciascun membro dell'OMC dovrebbe assicurare che le autorità nazionali consultino il registro e tengano conto delle informazioni in esso contenute allorché prendono decisioni in merito alla registrazione e alla protezione di marchi registrati e di indicazioni geografiche conformemente alle proprie procedure domestiche. In assenza di prova contraria, nel corso di tali procedure il registro va considerato quale prova *prima facie* del fatto che, in tale paese membro dell'OMC, l'indicazione geografica registrata soddisfa la definizione di "indicazione geografica" di cui all'articolo 22.1 del TRIPS.
3. Il registro multilaterale coprirebbe sia le Indicazioni geografiche protette (IGP) sia le Denominazioni d'origine protette (DOP). Sia le DOP che le IGP sono in effetti "indicazioni geografiche" conformemente alla definizione di cui all'articolo 22 dell'accordo TRIPS dell'OMC.
4. L'UE è a favore dell'istituzione di un registro multilaterale consultabile da parte di tutti i membri dell'OMC dotato di conseguenze giuridiche certe così da aiutare il detentore legittimo del diritto a fare rispettare i propri diritti nei paesi terzi.